DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1999

che riconosce la piena operatività della base dati belga per i bovini

[notificata con il numero C(1999) 1349]

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(1999/377/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 820/97, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine [1], in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, primo trattino,

vista la richiesta presentata dal Belgio,

(1) considerando che il 12 ottobre 1998 le autorità belghe hanno presentato alla Commissione una richiesta di riconoscimento della piena operatività della loro base dati, che rientra nel sistema belga di identificazione e registrazione dei bovini; considerando che tale richiesta è stata accompagnata dalle opportune informazioni, successivamente aggiornate il 25 febbraio 1999;

(2) considerando che le autorità belghe si sono impegnate a migliorare l'attendibililtà di tale base dati assicurando in particolare i) che tutti i tipi di movimenti saranno in essa registrati e ii) che le autorità competenti potranno tempestivamente correggere eventuali errori o carenze che possano venire individuate o automaticamente o a seguito di adeguati controlli il loco; considerando che inoltre le autorità belghe si sono impegnate a modificare le vigenti disposizioni della loro normativa in materia di reidentificazione dei bovini in caso di perdita del marchio auricolare per conformarsi con le disposizioni del regolamento (CE) n. 820/97; considerando che le autorità belghe si sono impegnate a dare attuazione a tali misure non oltre il 30 giugno 1999;

(3) considerando che, vista la situazione in Belgio, è opportuno riconoscere la piena operatività della base dati per i bovini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La base dati belga per i bovini è riconosciuta come pienamente operativa a decorrere dal 1° luglio 1999.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1.